Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PIANCOGNO

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO. (ISTITUITO CON D.P.R. 03.12.62 , N. 1857).

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 02 TERRITORIO

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.54 , N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA CON DETERMINAZIONE N. 9922/D DEL 27.04.81 .

02. LE RETTIFICHE E LE VARIAZIONI DEI CONFINI COMUNALI POTRANNO ESSERE PREDISPOSTE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LE FRAZIONI DI: COGNO, ANNUNCIATA E PIAMBORNO CAPOLUOGO, IN CUI E' POSTA LA SEDE DELL`ENTE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI.

ART. 03 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 88 DEL 24.12.90 E N. 13 DEL 07.06.91 ED IN CORSO DI APPROVAZIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

02. LO STEMMA PRESENTA: (IN CORSO DI APPROVAZIONE)

03. IL GONFALONE (IN CORSO DI APPROVAZIONE)

04. L`APPOSITO REGOLAMENTO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA.

TITOLO 02
COMPITI E FUNZIONI

ART. 04 FUNZIONI

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ESSO ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 05 SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL`AMBIENTE.
02. IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI E CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, ASSICURA AI CITTADINI LE CONDIZIONI DI UNA CIVILE CONVIVENZA NEL RISPETTO DELL`ORDINE PUBBLICO E DELLE LEGGI DELLO STATO.

ART. 06 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E A DIFENDERE L`AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.
02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO, IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE; SOSTIENE E PROMUOVE MANIFESTAZIONI D`ARTE, DI SPORT E DI CULTURA.

ART. 08 ASSISTENZA
01. IL COMUNE OPERA PER L`ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI ED AGLI INVALIDI.

ART. 09 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI.

ART. 10 SVILUPPO ECONOMICO
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO SOSTIENE, CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E CON IDONEE INIZIATIVE, L`ECONOMIA DEL PAESE NEI SETTORI DELL`AGRICOLTURA, DELL`ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DELL`INDUSTRIA E DEI SERVIZI.
02. CONCORRE A SALVAGUARDARE ED A VALORIZZARE LE ATTIVITA' PIU' CARATTERISTICHE; DETERMINA LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO E DI OCCUPAZIONE, AL FINE DI CONCILIARE LE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE CON QUELLE INDEROGABILI DELLA TUTELA E DEL RISPETTO DELLA SALUTE, DELLE RISORSE E DELL`AMBIENTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 11 COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE, QUANDO SIANO STATE ASSICURATE CON LO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA O DI TRASFERIMENTO, LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 12 RAPPORTI ISTITUZIONALI

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 13 RICOGNIZIONE DI COMPITI E SERVIZI

01. NELL`AMBITO DEL REGOLAMENTO, CHE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IL COMUNE DI PIANCOGNO PROVVEDERA' ALLA RICOGNIZIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE, E DI QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01 GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 14 GLI ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO CON I COMPITI E CON LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

CAPO 02 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO, IN RELAZIONE ALLE NORME VIGENTI ED AL DATO DEMOGRAFICO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI PIANCOGNO E' COSTITUITO DA VENTI CONSIGLIERI.

ART. 16 FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' ED E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE CONSILIARI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. E' GARANTE, INOLTRE, DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO TUTTI I CITTADINI.

ART. 17 PRESIDENZA E CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICESINDACO.

03. NELLA SUA PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE, CHE ANNOVERI PIU' ANNI DI PRESENZA NEL CONSIGLIO, O, A PARI CONDIZIONI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'; TALE FIGURA DI CONSIGLIERE ASSUME IL RUOLO DI CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 18 COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA SU TUTTE LE MATERIE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ED IN PARTICOLARE SUI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL`ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PIANI ATTUATIVI DI QUALSIASI NATURA E CON CONVENZIONE, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE LORO VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI COMUNI, QUELLE TRA COMUNE E PROVINCIA; LA COSTITUZIONE E LA MODIFICA DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI; LA NOMINA E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO; IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL` ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 19 PRIMA ADUNANZA
01. LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA STESSA.
02. L`ADUNANZA E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SECONDO LE NORME VIGENTI.

ART. 20 SEDUTE E DELIBERAZIONI
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ORDINARIE, STRAORDINARIE E D`URGENZA E TROVANO COMPLETA E PRECISA DEFINIZIONE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, REDIGE IL VERBALE DELLE ADUNANZE E LO SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA FORMULAZIONE DELL`ATTO DELIBERATIVO E DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL`ESECUTIVITA' DELLO STESSO.

ART. 21 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL` ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 22 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 23 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, LO STATUTO, O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

ART. 24 VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE E PER ALZATA DI MANO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 25 I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

04. LE FORME ED I MODI PER L`ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

05. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D`UFFICIO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO; HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO A RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LA NORMA PREVISTA DALL` ARTT. 31 COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO CONSILIARE.

08. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI CHIEDERE CHE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA VENGANO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' NEI CASI E NELLE FORME PREVISTE ALL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

09. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DI CUI FANNO PARTE.

10. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTERVENGONO AD UNA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.
11. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
12. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE HA L`OBBLIGO DI COMUNICARLE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE; ESSE HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO.

ART. 26 GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA E REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.
02. NELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SUBITO DOPO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL` ARTT. 19 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, I CONSIGLIERI PRIMI ELETTI DI OGNI LISTA O GRUPPO POLITICO COMUNICANO AL SINDACO I NOMINATIVI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, ANCHE AI FINI DELL`ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI ALL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
03. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LE CUI FUNZIONI SONO PRECISATE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.
04. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE IDONEE STRUTTURE, COERENTEMENTE CON L`ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL`ENTE E CON LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

ART. 27 ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI
01. GLI ASSESSORI, NON CONSIGLIERI COMUNALI, PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSILIARI ED ALLA DISCUSSIONE.
02. GLI STESSI NON CONCORRONO AL COMPUTO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI APPOSITE COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA LORO COMPOSIZIONE, NONCHE' LA COMPETENZA, LE PROCEDURE, I LIMITI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.
03. ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI ANCHE POTERI CONSULTIVI SULLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE, MA E' ESCLUSA L`ATTRIBUZIONE O LA DELEGA, DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI POTERI DELIBERATIVI.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI O POSSONO ESSERE INVITATI A PRENDERVI PARTE.

ART. 29 COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE SPECIALI COMMISSIONI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INCHIESTA SU ARGOMENTI DI INTERESSE PUBBLICO E, COMUNQUE, STRETTAMENTE CONNESSI ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. CON LA DELIBERA ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE SPECIALE E DI QUELLA D`INCHIESTA, IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA ANCHE I COMPITI ED IL LORO FUNZIONAMENTO.
03. UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' RICHIEDERE L`ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D`INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.

ART. 30 REGOLAMENTO CONSILIARE
01. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SEGUENTI MATERIE:
A) LA DEFINIZIONE DELLE SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E D`URGENZA;
B) LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI NOTIFICA DELL`AVVISO;
C) LA FORMULAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO;
D) LA PRESIDENZA DELLE SEDUTE;
E) LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI;
F) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE;
G) I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI;
H) LE SEDUTE SEGRETE;
I) VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO;
L) VERBALIZZAZIONE E ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE;
M) IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
N) IL NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED IL LORO FUNZIONAMENTO;
O) I CRITERI PER LA CONVOCAZIONE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI;
P) INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
Q) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI;
R) LA PARTECIPAZIONE DI ESTERNI PER RELAZIONI E CONSULENZE.
02. IL REGOLAMENTO ED OGNI SUA SUCCESSIVA VARIAZIONE O MODIFICAZIONE SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 03 LA GIUNTA COMUNALE
ART. 31 COMPOSIZIONE
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.
02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (NEL NUMERO MASSIMO DI UNO), IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERI.
03. LA POSIZIONE GIURIDICA E LE INDENNITA' PREVISTE PER IL SINDACO E PER ASSESSORI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 32 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LE NORME STABILITE NELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASI DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L`ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 33 DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

03. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

ART. 34 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 35 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. CON LO STESSO ATTO, E SEMPRE SU PROPOSTA DEL SINDACO, LA GIUNTA ATTRIBUISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI, CHE SIA CONSIGLIERE COMUNALE, LA FUNZIONE DI ASSESSORE ANZIANO; A QUEST`ULTIMO SONO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AFFIDATE ANCHE LE FUNZIONI DI VICESINDACO.
05. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L`UNITA' DELL`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
06. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
07. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.
08. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI CHE SONO STATE CONFERITE AD OGNI ASSESSORE E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
09. GLI ASSESSORI SVOLGONO L`ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA E NELL`AMBITO DEGLI INCARICHI PERMANENTI O TEMPORANEI LORO ATTRIBUITI, PRESENTANO LE PROPOSTE DI INTERVENTO FORMULATE DAGLI UFFICI.
10. FORNISCONO AI DIRIGENTI DELL`ENTE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI GLI INDIRIZZI POLITICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI OBIETTIVO.

ART. 36 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA PURE L`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
02. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO NE FA LE VECI L`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
04. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO E DI CHI PRESIEDE L`ADUNANZA.
05. IN CASO DI NECESSITA', ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO E SU INVITO DEL SINDACO, ANCHE I REVISORI DEI CONTI.
06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL`ADUNANZA E LO SOTTOSCRIVE UNITAMENTE A CHI PRESIEDE LA SEDUTA.
07. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE DELL`ATTO DELIBERATIVO, DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
08. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 37 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
04. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE ED ESSA E' NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.
05. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 38 CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:
A) DIMISSIONI;
B) REVOCA;
C) DECADENZA.
02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO.
03. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA FORMULATA PER ISCRITTO DAL SINDACO E NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA ALL`INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA, CHE NE PREVEDE LA TRATTAZIONE.
04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E QUANDO NON SIANO INTERVENUTI A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.
05. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA ALL`ASSESSORE INTERESSATO.
06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE, IN SEDUTA PUBBLICA, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 04 IL SINDACO
ART. 39 FUNZIONI
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE, UFFICIALE DI GOVERNO, AUTORITA' SANITARIA LOCALE ED AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.
02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO IN TUTTI I SUOI COMPITI DALL`ASSESSORE ANZIANO O VICESINDACO, DI CUI ALL` ARTT. 35 , COMMA 04 , DELLO STATUTO.
04. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 , N. 03 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA, IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED IN OGNI MANIFESTAZIONE PUBBLICA, IN CUI SIA CHIAMATO A RAPPRESENTARE IL COMUNE.
06. IL SINDACO E' ELETTO CONTESTUALMENTE ALLA GIUNTA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE ALL` ARTT. 32 DELLO STATUTO.

ART. 40 COMPETENZE
01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA; FISSA GLI ARGOMENTI E DETERMINA IL GIORNO DELLA SEDUTA;
B) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
D) SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
E) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
F) PROVVEDE AFFINCHE' SIANO OSSERVATI I REGOLAMENTI;
G) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
H) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DAL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;
L) PROMUOVE E COORDINA L`ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;
M) SOVRINTENDE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
N) NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;
O) ADEMPIE AD ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
P) QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL` ARTT. 32 , COMMA 02 LETTERA N), O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, SENTITI I CAPIGRUPPO, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA;
Q) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
R) EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRI;
S) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.

ART. 41 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L`ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L`ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

TITOLO 04
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO 01 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
ART. 42 CRITERI E PRINCIPI

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO ORGANIZZA I PROPRI SERVIZI E GLI UFFICI IN MATERIA AUTONOMA E COERENTE CON LA STRUTTURA DEL TERRITORIO, CON LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE, CON GLI OBIETTIVI POLITICI E SOCIALI, DECISI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL`EFFICIENZA, DELL`EFFICACIA, DELLA ECONOMICITA' NELLA GESTIONE E DELLA SOLIDARIETA'.
03. INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, CHE COMPETONO AGLI ORGANI ELETTIVI, E I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, CHE SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE, AI DIRIGENTI ED AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.
04. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEI CITTADINI E DEGLI INTERESSATI CON SOLLECITUDINE E CON TEMPESTIVITA', NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DAL CONSEGUENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO.

ART. 43 ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO PROVVEDE, NELL`AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.
02. CON APPOSITO REGOLAMENTO ORGANIZZA LE FUNZIONI, I COMPITI ED I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SERVIZI DELL`ENTE, NONCHE' IL RELATIVO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, SECONDO UN CRITERIO DI FUNZIONALITA' E DI PIENA AUTONOMIA, COSI' COME PREVISTO DALL` ARTT. 42 DELLO STATUTO.

ART. 44 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE, E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO AZIENDA SOCIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO REGOLATI DALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA POTRA' AVVENIRE ANCHE ATTRAVERSO PRESTAZIONI, OPPORTUNAMENTE REGOLATE, RESE DA ANZIANI PENSIONATI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, E NEI SETTORI RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE, L`ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, I COMPITI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, LA CUSTODIA E LA VIGILANZA DI EDIFICI PUBBLICI, LE AFFISSIONI, L`ASSISTENZA AD ANZIANI, HANDICAPPATI O AD ALTRE CATEGORIE EMARGINATE IN AUSILIO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI.

CAPO 02 FORME ASSOCIATIVE

ART. 45 CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 46 CONSORZI

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO, O SUO DELEGATO, FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 47 ACCORDI DI PROGRAMMA
01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI PIU' ENTI PUBBLICI, IL SINDACO PUO' APPROVARE APPOSITI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

CAPO 03 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 48 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 49 STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PIANCOGNO SONO DISCIPLINATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' DI ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
03. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
04. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE DESIGNATO ALL`INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL`ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 50 DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI DEI DIPENDENTI IN ARMONIA CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
02. CON PROPRIO ATTO LA GIUNTA PROVVEDE AL CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI, IN COERENZA CON LA DOTAZIONE ORGANICA DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PERSONALE E CON L`ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL` ARTT. 43 , SECONDO COMMA, DELLO STATUTO.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA ED AGGIORNA ANNUALMENTE LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI CON RIFERIMENTO ALLA QUANTITA' ED ALLA QUALITA' DEI SERVIZI; LA GIUNTA PROVVEDE A GARANTIRE LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI SECONDO LE DISPONIBILITA' PREVISTE IN BILANCIO.
04. AL FINE DI VALORIZZARE LE PROFESSIONALITA' E LE ESPERIENZE MATURATE ALL`INTERNO DELLA STRUTTURA BUROCRATICA, L`ENTE PUO' ATTUARE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE, FISSATE DAL REGOLAMENTO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI.

ART. 51 I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
01. NELL`AMBITO DELL`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ED ALL`INTERNO DELLA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL` ARTT. 50 , SONO PREVISTI POSTI DI RESPONSABILI CON ADEGUATA ED ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, ANCHE AI FINI DELL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 53 , PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 52 COLLABORAZIONI ESTERNE
01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE SONO PREVISTE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
02. ESSE VERRANNO AVVIATE SECONDO MODALITA' E TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL` ARTT. 48 DELLO STATUTO.

ART. 53 IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE
01. SONO DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE LE SEGUENTI MATERIE:
A) I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI;
B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L`ADDESTRAMENTO;
E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
G) LE RESPONSABILITA' E I DOVERI DEI DIPENDENTI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

H) LE PROCEDURE E LE SANZIONI DISCIPLINARI;
I) L`ORARIO DI LAVORO;
L) L`ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI;
M) TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E CHE COSTITUISCA SPECIFICA MATERIA DI REGOLAMENTO.

CAPO 04 IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 54 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 55 FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E NE COORDINA L`ATTIVITA';
B) E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PARERI PREVISTI DALL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
C) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE REDIGE I VERBALI;
D) CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;
E) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
F) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, AI SENSI DELLE NORME DI REGOLAMENTO;
G) ADOTTA PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MOBILITA' INTERNA IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE;
H) REDIGE I CONTRATTI DELL`ENTE, CHE CUSTODISCE NELL`APPOSITO REPERTORIO;
I) ORGANIZZA LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI CITTADINI SECONDO REGOLAMENTO;
L) VIGILA SULLA PIENA ATTUAZIONE DELLE NORME PREVISTE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DI CUI ALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

TITOLO 05
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

ART. 56 ORDINAMENTO

01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE DI PIANCOGNO E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 57 DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL`AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, CHE NE DISCIPLINA PURE L`USO.

ART. 58 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) DONAZIONI O ALTRO;

02. NELL`AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 59 CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELLA INTEGRITA', DELLA VERIDICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA L`ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO; SENZA TALE ATTESTAZIONE L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

05. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 60 CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE.

ART. 61 I CONTRATTI
01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.
02. LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, PRECISATA NEL REGOLAMENTO, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L`ASSESSORE DELEGATO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL`ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 62 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA IL REVISORE SCELTO IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
03. IL REVISORE IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL REGOLAMENTO CONTABILE, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. A TAL FINE IL REVISORE HA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
05. NELLA RELAZIONE, DI CUI AL PRECEDENTE TERZO COMMA, IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
06. IL REVISORE OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 63 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO SEMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.
02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME ALLE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL`ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE OGNI SEI MESI UNA RELAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE, ASSUMENDO O PROPONENDO AL CONSIGLIO I RELATIVI RIMEDI.

ART. 64 TESORERIA
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO HA UN PROPRIO SERVIZIO DI TESORERIA.
02. I RAPPORTI E LE PROCEDURE DEL SERVIZIO SONO DEFINITI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI CUI ALL` ARTT. 60 DELLO STATUTO.

ART. 65 RESPONSABILITA'
01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI PIANCOGNO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. L`AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO, LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

TITOLO 06
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 66 PRINCIPI
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE.
02. CONSIDERA LA PARTECIPAZIONE UNO STRUMENTO EFFICACE CHE CONSENTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI ASSUMERE DECISIONI RESPONSABILI E COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.
03. LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE SI INSERISCONO NEL NORMALE QUADRO DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NON INTERVENGONO A MODIFICARE LE COMPETENZE E I TEMPI DI UNA DECISIONE, CHE DOVRA', TRA L`ALTRO, ANCHE ASSUMERE I CARATTERI DELLA TEMPESTIVITA', IN UN CONTESTO DI SNELLIMENTO E DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE, COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E DALLA SUCCESSIVA DEL 07.08.1990 , N. 241 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. IL COMUNE ATTUA LE INIZIATIVE PIU' OPPORTUNE PER COORDINARE, PER CONCILIARE GLI INTERESSI INDIVIDUALI E DI GRUPPO CON QUELLI PIU' GENERALI E PREVALENTI DELLA COMUNITA'.
05. IN COERENZA CON LA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLARE CON LA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , ADEGUA, INOLTRE, LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE IN MODO CHE SIA GARANTITA LA TRASPARENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI PROCESSI DECISIONALI, NONCHE' IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ART. 67 ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
01. NELL`AMBITO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI, INDICATI NELL`ARTICOLO PRECEDENTE, SONO PREVISTI I SEGUENTI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE:
A) LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;
B) LA PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE;
C) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;
D) IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE;
E) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
F) IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI;
G) IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE.

ART. 68 LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. IL COMUNE DI PIANCOGNO VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PRESENTI SUL PROPRIO TERRITORIO E NE SOSTIENE L`AZIONE, QUANDO ESSA SIA PREORDINATA AD INIZIATIVE DI SERVIZIO E DI PROMOZIONE NEI SETTORI DELLA TUTELA DELL`AMBIENTE E DELLA SALUTE, DELLA SOLIDARIETA' E DELL`ASSISTENZA, DELLA CULTURA E DELL`ARTE, DELLA SCUOLA E DELLA RICERCA, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, DEL FOLCLORE E DELLE TRADIZIONI LOCALI.
02. DETERMINA PER LE ASSOCIAZIONI SPAZI DI PRESENZA NEGLI ORGANI CONSULTIVI DELL`ENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER ACQUISIRE PARERI E PROPOSTE SECONDO LE SPECIFICHE ESPERIENZE; LE PROCEDURE E LE MODALITA' DEL LORO COINVOLGIMENTO SONO PREVISTE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE.
03. SONO ISTITUITE CONSULTE PERMANENTI DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI, DISTINTE NEI SETTORI, DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO; ESSE SONO RIUNITE ALMENO UNA VOLTA ALL`ANNO SU INIZIATIVA DELL`ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA E, QUANDO NECESSARIO, SU RICHIESTA MOTIVATA DEL PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE.
04. COMPITO DELLA CONSULTA E' QUELLO DI CONCORRERE A FORMULARE PARERI, PROPOSTE, STUDI, RICERCHE ED INIZIATIVE; IN PARTICOLARE LE E' AFFIDATA LA FUNZIONE DI PROPORRE ANNO PER ANNO IL PIANO COORDINATO DELLE ATTIVITA', SECONDO LO SPECIFICO SETTORE.
05. TALE PIANO DOVRA' CONTENERE LE INIZIATIVE DI MAGGIORE RILEVANZA, L`ENTE PROMOTORE, I DESTINATARI, L`EPOCA DI ATTUAZIONE, GLI OBIETTIVI, LE RISORSE, I COSTI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE.
06. I PIANI COORDINATI SARANNO SOTTOPOSTI PER CONOSCENZA AL CONSIGLIO COMUNALE E COSTITUIRANNO PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELIBERATIVI CONCERNENTI I CONTRIBUTI FINANZIARI DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI, SECONDO LE RISORSE DELL`ENTE E SECONDO I CRITERI PRECEDENTEMENTE STABILITI.
07. LA CONSULTA E' COMPOSTA DAI PRESIDENTI, O LORO DELEGATI, DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE.
08. OGNI ASSOCIAZIONE E' TENUTA A DEPOSITARE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE COPIA DEL PROPRIO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO, L`ELENCO AGGIORNATO DEI SOCI E I NOMINATIVI DI COLORO CHE RICOPRONO LE CARICHE SOCIALI.

ART. 69 COMITATI DI GESTIONE
01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI AD ESEMPIO SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, CULTURALI, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SIMILI.
02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE E ADOTTARE UN PROPRIO REGOLAMENTO PER DEFINIRE FUNZIONI, ORGANI RAPPRESENTATIVI E MEZZI.
03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA' CON UNA RELAZIONE, CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 70 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE
01. IL COMUNE CURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI E DIFFONDE LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI DEGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO ATTRAVERSO APPOSITE PERIODICHE, MANIFESTI E COL RICORSO AGLI ORGANI DI STAMPA E RADIOTELEVISIVI LOCALI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO ORGANIZZANO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI A LIVELLO DI FRAZIONE PER PROBLEMI DI RILEVANZA GENERALE E DI CONTRADA.
03. ASSEMBLEE DI FRAZIONE E DI CONTRADA POSSONO ESSERE PROMOSSE ANCHE SU RICHIESTA DEI CITTADINI, DI COMITATI E DI ASSOCIAZIONI LOCALI.
04. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAGLI ORGANI, DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NEL MODO PIU' SEMPLICE, ATTRAVERSO IL MANIFESTO, INDICANTE IL GIORNO, ORA E LUOGO DELL`ASSEMBLEA, NONCHE' GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE.
05. LA CONSULTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELLA ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.
06. IN ORDINE A PARTICOLARI E RILEVANTI PROBLEMI, SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E SECONDO PROCEDURE SEMPLICI E SNELLE DA ESSO STABILITE VOLTA PER VOLTA, POSSONO ESSERE ORGANIZZATE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEGLI ELETTORI ATTRAVERSO SCHEDE O QUESTIONARI RECAPITATI A DOMICILIO; ESSI SARANNO POI RICONSEGNATI DAI CITTADINI NELLE SEDI O NEGLI UFFICI PRECEDENTEMENTE STABILITI.
07. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DAL 15% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO, MEDIANTE RACCOLTA DELLE FIRME; DALLA META'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEI CONSIGLIERI E DALLA GIUNTA. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 71 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. GLI ELETTORI SINGOLI O ASSOCIATI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI SIA AL CONSIGLIO CHE ALLA GIUNTA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA GENERALE E FRAZIONALE.

02. AGLI STESSI E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI SOTTOPORRE AGLI ORGANI ELETTIVI PROPOSTE O SCHEMI DI DELIBERAZIONE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, CHE E' TENUTA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO.

04. L`ORGANO, CHE HA PER LEGGE E PER STATUTO COMPETENZA IN ORDINE ALLA DECISIONE ED ALLA RISPOSTA, E' TENUTO AD ASSUMERE IL RELATIVO PROVVEDIMENTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLO, APPOSTA A CURA DELL`UFFICIO DI SEGRETERIA SUL TESTO DELL`ISTANZA, DELLA PETIZIONE, DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

05. AGLI INTERESSATI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA IN ORDINE ALLE DECISIONI ASSUNTE.

ART. 72 IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL`ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L`AZIONE O IL RICORSO.

ART. 73 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L`AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO NOTIZIA DELL`INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELLA AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 01 PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

03. L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

04. NELLA COMUNICAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) L`AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;
B) L`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
C) L`UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
D) L`UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
05. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE DI VOLTA IN VOLTA STABILITE
DALL`AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.
06. L`OMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA
COMUNICAZIONE E' PREVISTA.
07. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN
ASSOCIAZIONE O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.
08. I SOGGETTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO HANNO DIRITTO:
A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;
B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO.
09. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE L`AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE SENZA
PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE
DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI
QUESTO.
10. GLI ACCORDI DEBBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI
APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO
COMPATIBILI.
11. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI.
12. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L`AMMINISTRAZIONE RECEDE UNILATERALMENTE DALL`ACCORDO, SALVO L`OBBLIGO DI
PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATESI IN DANNO DEL PRIVATO.
13. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
14. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL`ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO
FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.
15. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALTRESI', AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO PARIMENTI FERME LE PARTICOLARI
NORME CHE LE REGOLANO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 74 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO L`UFFICIO DI SEGRETERIA SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 75 DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE DI PIANCOGNO ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL` ARTT. 69 DELLO STATUTO, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE, AI SERVIZI COMUNALI E AD ALTRI SPAZI IDONEI.

02. IL REGOLAMENTO, PREVISTO NEL PRECEDENTE ARTT. 75 , DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO DELLE SUDDETTE STRUTTURE.

ART. 76 FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL CONSIGLIO

01. IN RELAZIONE AL PRIMO COMMA DELL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 CHE INDICA NEL CONSIGLIO L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, E AL PRIMO COMMA DELL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. OGNI CONSIGLIERE PUO' SEGNALARE, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL`AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, UNITAMENTE A PROPOSTE MIGLIORATIVE E DI CORREZIONE.

03. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE SONO TENUTI AD ASSUMERE I RELATIVI PROVVEDIMENTI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, E A DARE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI IN ORDINE ALLE DECISIONI ASSUNTE.

04. IL SINDACO RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL`ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE E SULLE INIZIATIVE ADOTTATE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI LOCALI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ASSUME LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 77 IL DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. NON SONO ELEGGIBILI A TALE CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL CO.RE.CO. ;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE;

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 78 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. E' PREVISTA NELLO STATUTO L`ADOZIONE DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:

A) REGOLAMENTO PER L`USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE (ARTT. 03);

B) REGOLAMENTO PER L`ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI (ARTT. 13 , 43);

C) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ARTT. 17 , 30);

D) REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SULL`ACCESSO AGLI ATTI (ARTT. 42 , 74);

E) REGOLAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 48);

F) REGOLAMENTO PER L`INVENTARIO ED IL PATRIMONIO (ARTT. 57);

G) REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (ARTT. 59);

H) REGOLAMENTO DEI CONTRATTI (ARTT. 61);

I) REGOLAMENTO DEL REFERENDUM (ARTT. 70);

L) REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO (ARTT. 77).

02. I PROVVEDIMENTI RELATIVI DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN VIA TRANSITORIA, E FINO ALLA APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI REGOLAMENTI SOPRA INDICATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI.

ART. 79 APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE VARIAZIONI

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. LE DISPOSIZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 80 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
01. DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LO STATUTO DEL COMUNE DI PIANCOGNO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DELL`ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI E' INVIATO AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
03. IN PRIMA ATTUAZIONE, LO STATUTO E' INVIATO AD OGNI FAMIGLIA DEL COMUNE DI PIANCOGNO; IL REGOLAMENTO, CHE DISCIPLINA L`ACCESSO AGLI ATTI, STABILISCE I CRITERI PER IL RILASCIO DI COPIA A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.